



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza 151/2011 - Decisione del 18/04/2011 - Deposito del 21/04/2011</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b> Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione relativa all'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010 per genericità della relativa censura. L'intero ricorso statale è infatti basato sulla prospettata violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Sicché l'asserita totale estraneità dell'oggetto delle norme impugnate alle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano implica, se riscontrata dalla Corte, l'irrelevanza della misura del discostamento della normativa provinciale da quella statale, giacché né lo Stato né le Regioni, e in questo caso le Province autonome, possono legiferare del tutto al di fuori delle loro competenze legislative costituzionalmente attribuite. E tuttavia la Corte, nello scrutinio del merito delle questioni sollevate, può riconoscere, indipendentemente dall'impostazione del ricorso, la concomitanza di potestà legislative provinciali e statali, e valutare, in tale ipotesi, se le censure siano fondate o, al contrario, sia stata legittimamente prevista, da parte della Provincia autonoma, la tutela di interessi funzionalmente collegati con la materia dell'ambiente, ma rientranti in materie di propria competenza, sempre nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dalle leggi statali.</p>
<b>NOTE:</b>	Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 4



	Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna indipendentemente dall'esercizio di specifiche attività e da particolari contesti spaziali - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. La disposizione censurata, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.</p>
<b>NOTE:</b>	Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 4 <p>Parametri costituzionali  Costituzione art. 117 co. 2</p>
<b>Massima 3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie vegetali parzialmente protette - Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari ed alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono - Deroga al limite massimo di tre chilogrammi giornalieri per persona, quale standard minimo fissato dalla disciplina statale a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che consente la raccolta illimitata di funghi</p>



	<p>epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352, che costituisce standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e perciò costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p>Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 8 co. 4</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 23/08/1993 n. 352 art. 4 co. 1</p>
<b>Massima 4:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione, da parte del responsabile della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio, di deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette - Trasmissione della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie - Contrasto con la disciplina statale che, nell'attribuire tale competenza al Ministero dell'ambiente, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. La stessa disposizione censurata precisa, al comma 1, che il suo ambito di applicazione è quello delle «specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca». Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell'ambito generale della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale. Pertanto, la competenza generale del Ministero dell'ambiente a concedere le deroghe di cui sopra - stabilita dall'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p>Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 11 co. 1 legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 11 co. 2</p>



	<p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 11 co. 1 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43 art. 16</p>
<b>Massima 5:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 - Comunicazione alla Commissione Europea direttamente ad opera dell'Autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'Ambiente - Violazione della competenza statale a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat. Infatti, il «potere di interloquire con la Commissione europea [...] spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari.</p>
<b>NOTE:</b>	<p>Atti oggetto del giudizio legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 22 co. 6</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 5</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 5 co. 9 decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 13 legge 05/06/2003 n. 131 art. 5</p>



<p><b>Massima 6:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Possibilità, per l'assessore provinciale alla caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico e della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggi, di autorizzare l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Contrasto con la normativa nazionale che, nel prevede il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14. Infatti, nel procedimento delineato dalla norma impugnata, l'abbattimento è autorizzato previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, anziché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, in difformità dalle previsioni contenute negli artt. 7 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dettate a tutela della fauna selvatica, comprensiva delle specie elencate negli Allegati da II a IV della direttiva Habitat per assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p>Atti oggetto del giudizio  legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 33 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali  Costituzione art. 117 co. 1  Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Trentino Alto Adige 31/08/1972 art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte  direttiva CEE 21/05/1992 n. 43  legge 11/02/1992 n. 157 art. 7  legge 11/02/1992 n. 157 art. 19  decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357</p>

**Redattore: Beatrice Fiandaca**

